





LA NUOVA NORMATIVA

Il 9 Aprile del 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs n° 81 " Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ". Il 3 Agosto 2009 è stato modificato dal D.lgs n° 106

LE DISPOSIZIONI ABROGATE

DPR 27/04/1955, n. 547, DPR 7/01/1956 n. 164, DPR 19/01/1956, n. 303 , D.Lgs 15/08/1991, n.277 , D.Lgs 19/09/1994, n.626 ,D.Lgs 14/08/1996, n.493, D.Lgs 14/08/1996, n.494, D.Lgs 19/08/2005, n.187. articolo 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4/07/2006 n.223, L.ge 3/08/2007, n.123.

GLI ATTORI DEL D. Lgvo 81/2008

II D.Lgs 81/2008, quindi, individua le seguenti figure:

- Il Datore di Lavoro
- II Dirigente
- **II Preposto**
- **II Lavoratore**
- **II Medico Competente**
- Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- L'Esperto Qualificato
- Gli addetti alle Emergenze
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Gli Organi di Vigilanza
- Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori

GLI ARTICOLI DEL D. Lgvo 81/2008

Titolo I: (da art. 1 a art. 4) PRINCIPI COMUNI

Art. 15: misure generali di tutela

Art. 18: Obblighi del Datore di lavoro, Dirigente

Art. 19: Obblighi dei Preposto

Art. 20 : Obblighi dei lavoratori

Artt. 22-24: Obblighi progettisti, fabbricanti, fornitori . installatori

Art. 25 : Obblighi del Medico Competente

Artt. 28 – 30 : Valutazione dei rischi

Artt. 31 - 35 : Servizio di Prevenzione e

Protezione

Artt. 36 e 37 : Formazione Informazione e addestramento

Artt. 38 - 42 : Sorveglianza Sanitaria

Artt. 43 – 46 : Gestione delle Emergenze

Artt. 47 – 52 : Consultazione e partecipazione dei RLS

Titolo II - Luoghi di lavoro (da art. 62 a art. 68);

Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (da art.69 a art. 87);

Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili (da art. 88 a art. 160);

Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (da art. 161 a art. 166);

Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi (da art. 167 a art.171);

Titolo VII- Attrezzature munite di videoterminali (da art.168 a art 179)

Titolo VIII - Agenti fisici (da art. 180 a art. 220);

Titolo IX – Sostanze pericolose (da art. 221 a art. 265):

Titolo X - Esposizione ad agenti biologici (da art. 266 a art. 286);

Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive (da art. 287 a art. 297); Titolo XII - Disposizioni in materia Penale e Procedura Penali.

Art. 17: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

- L'articolo individua gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.
- In particolare non sono delegabili:
- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti all'articolo 28:
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

- Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- · nominare il medico competente e fornirgli le informazioni necessarie;
- designare i lavoratori incaricati nell'attuazione delle misure di emergenza e fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale:
- · mettere i lavoratori in condizione di operare con la massima sicurezza, attraverso l'informazione, la formazione e il controllo, nonché attraverso l'applicazione delle misure necessarie per garantire la loro tutela:
- consentire ai lavoratori di esercitare i propri diritti di partecipazione e rappresentanza;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi;
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, i dati relativi agli infortuni sul lavoro:
- · consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando previsto:
- · munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento quando previsto:
- convocare le riunioni previste dalla norma.







Art 19: GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

- I preposti, che hanno obblighi di formazione specifica (ex art 37), devono:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
- verificare che essi lavorino con adeguata formazione;
- vigilare e disporre le azioni nei casi di emergenza.

Art 20: OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
- I lavoratori hanno un ruolo attivo nel sistema di sicurezza, devono rispettare gli obblighi ma anche collaborare con il datore per migliorare le condizioni di salute e sicurezza
- Nei casi previsti devono esibire la tessera di riconoscimento.

Art 25 : OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, e alla programmazione di interventi di messa in sicurezza;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, informando il lavoratore e garantendone la salute anche attraverso ulteriori accertamenti sanitari;
- aggiorna e custodisce una cartella sanitaria del lavoratore;

- visita e controlla gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno.
- In particolare, il comma 1 prevede l'obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio e quello di consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso.
- L'articolo dispone inoltre, ai fini della sicurezza della documentazione, che il medico competente invii per via telematica all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio.

Art 31 e 32 : IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

- Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
- Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, e sono previsti titoli di studio specifici.
- Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo.
- Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.



D.LGS 81/2008 Artt. 36 e 37

OPUSCOLO INFORMATIVO nº 6

La sicurezza, la tutela e la salute nei luoghi di lavoro

La Normativa

a cura del SPP